

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 12 novembre 1981 (V. Stampato n. 2820)*

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DARIDA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LA MALFA)

col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

e col **Ministro della Difesa**

(LAGORIO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 novembre 1981*

**Revisione dell'organico del Corpo degli agenti di custodia**

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1980, n. 304, è stabilito come segue:

Marescialli maggiori . . . . .	264
Marescialli capi . . . . .	336
Marescialli ordinari . . . . .	387
Brigadieri e vice brigadieri . . . . .	2.410
Appuntati e guardie . . . . .	18.844
Totale . . . . .	<u>22.241</u>

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli organici di cui alla presente legge vengono raggiunti in un biennio secondo la progressione di cui alla tabella allegata alla presente legge.

## Art. 2.

Il contingente di guardie di custodia ausiliarie di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, è elevato a 4.000 unità.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, è sostituito dal seguente:

« Le guardie di custodia ausiliarie sono assegnate alle scuole militari degli agenti di custodia per l'addestramento militare e tecnico-professionale della durata minima di mesi due e massima di mesi tre e, successivamente, agli istituti penitenziari per lo svolgimento dei servizi stabiliti dal Ministero di grazia e giustizia e, comunque, non eccedenti quelli istituzionali del Corpo degli agenti di custodia ».

## Art. 3.

I militari in servizio di leva in possesso dei requisiti prescritti possono, a domanda, transitare nel Corpo degli agenti di custodia, nel limite dei posti disponibili in organico.

## Art. 4.

L'onere derivante dalla piena applicazione della presente legge è valutato in lire 25.000 milioni in ragione d'anno. Alla spesa relativa agli anni 1981 e 1982, valutata, rispettivamente, in lire 8.300 milioni e 25.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## TABELLA

<u>Gradi</u>	<u>Al 1° gennaio 1981</u>	<u>Al 1° gennaio 1982</u>
Marescialli maggiori . . . . .	254	264
Marescialli capi . . . . .	321	336
Marescialli ordinari . . . . .	382	387
Brigadieri e vice brigadieri . . .	2.330	2.410
Appuntati e guardie . . . . .	18.046	18.844